



Unione europea
fondo sociale europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



Fondazione
di Sardegna

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DSC

N° / 2016. **77**

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO PER L'A.A. 2016/17.

Il Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale

- VISTA la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- VISTO il D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'art.5 della legge 30/12/2010 n.240", che ha abrogato la legge n.390/1991 ed ha previsto che continui ad applicarsi il D.P.C.M. 09.04.2001;
- VISTA la delibera n. 6 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. nella seduta del 26 febbraio 2015, con la quale sono state conferite ad interim alla Dott.ssa Angela Maria Porcu, le funzioni di Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale dell'Ente;
- ATTESO che con la deliberazione G.R. n.47/14 del 29/09/2015 la Regione Sardegna ha approvato la "Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria", ed ha individuato come azione le "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità" - obiettivo tematico 10.5.2, indicando come stanziamento complessivo l'importo di euro 6.000.000,00 da ripartire fra i due Enti per il Diritto allo Studio;
- VISTA la deliberazione n.39/4 adottata dalla Giunta della Regione Sardegna nella seduta del 30 giugno 2016, avente ad oggetto "PO FSE 2014/2020 – Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci meritevoli e privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all'anno accademico 2016/17", che individua gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari come beneficiari dell'intervento "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità", e conferisce mandato all'ERSU di Cagliari di pubblicare i bandi di concorso nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020, ed in particolare dal Regolamento 1304/2013 relativo al FSE;

- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 4 maggio 2016, avente ad oggetto: "Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 – Approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale 2016 e triennale 2016-2018", resa esecutiva a termini di legge;
- VISTA la deliberazione n. 11 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 16 giugno 2016 che, preso atto della nota a firma del Presidente della Fondazione di Sardegna acquisita al protocollo dell'Ente con n. 10055 in data 8 giugno 2016, di comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, che prevede un finanziamento pari a 400.000 euro in favore dell'ERSU di Cagliari, per incrementare il numero di borse di studio da concedere agli studenti che risulteranno idonei nelle graduatorie di assegnazione di borse di studio per l'A.A.2016/17, approva lo schema di convenzione da sottoscrivere con la Fondazione per la gestione della concessione e della erogazione delle borse di studio a valere sul finanziamento succitato;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 30 giugno 2016 avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi per il diritto allo studio A.A.2016/17", che prevede per l'erogazione di borse di studio, uno stanziamento complessivo iniziale di euro 7.507.426,00, fatta salva l'effettiva entità dei finanziamenti statali e successive integrazioni possibili, così composto: per euro € 2.925.000,00 quale quota del Fondo integrativo statale, per euro 2.190.000,00 quali introiti da Tasse regionali ex lege n. 549/95, per euro 1.950.000,00 quali introiti da trasferimenti ex lege regionale n. 25/2002, e per euro € 442.426,00 quale residuo a destinazione vincolata del bilancio 2015;
- VISTA la nota dell'Assessore della Pubblica Istruzione prot. n.1377/GAB del 4 luglio 2016, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 11365 del 5 luglio 2016, nella quale si comunica il nulla osta alla immediata esecutività della succitata deliberazione n.13/2016;
- CONSIDERATO che la suddetta deliberazione di Giunta n.39/4 del 2016 indica in euro 6.802.060,73 la quota di riparto del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2015, definita nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul quale la Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole in data 5 maggio 2016, da ripartire nella misura del 65% all'ERSU di Cagliari e del 35% all'ERSU di Sassari;
- ATTESO che in base a tale ripartizione la quota del Fondo integrativo Statale per l'anno 2015 spettante all'ERSU di Cagliari è pari a euro 4.421.339,47;
- VISTA la nota del Direttore del Servizio Università e Politiche Giovanili dell'Assessorato della Pubblica Istruzione prot. n.8249 del 5 luglio 2016, acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n.11410 nella quale si comunica che lo stanziamento previsto nella deliberazione G.R. n.47/14 del 29/09/2015 di euro 6.000.000,00 a valere sul PO FSE 2014/20 è ripartito nella misura di euro 4.030.200,00 a favore dell'ERSU di Cagliari e nella misura di euro 1.969.800,00 a favore dell'ERSU di Sassari;
- VISTA la determinazione n.59 del Direttore Generale del 22 giugno 2016 avente ad oggetto "Ripartizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016 in categorie e macroaggregati. Art.39 comma 10 del D. Lgs.118/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”;

VISTA altresì la determinazione del Direttore Generale n.61 del 23 giugno 2016, avente ad oggetto *“Variazione compensativa tra capitoli della medesima azione: dal Cap.SC02.0034 al Cap. SC02.0005 e dal Cap.SC02.0035 al Cap. SC02.0002”;*

VISTO Il decreto n.5 adottato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto *“Decreto Legislativo n.118/2011, articolo 51 comma 3- 2^a variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 - Incremento degli stanziamenti previsti per l’erogazione di borse di studio dal programma degli interventi per il diritto allo studio A.A.2016/17”* che iscrive nel bilancio di previsione dell’esercizio 2016 le somme sottoelencate da destinare alla erogazione di borse di studio per l’A.A.2016/17, e dispone:

- l’incremento di euro 1.496.339,47 dei capitoli -parte Entrate e parte Spese- EC220.007 *“Trasferimenti da altri organismi destinati alla erogazione di borse di studio”* e SC02.0005 *“Borse di studio ministeriali”;*
- l’incremento di euro 400.000 dei capitoli -parte Entrate e parte Spese- EC220.007 *“Trasferimenti da altri organismi destinati alla erogazione di borse di studio”* e SC02.0033 *“Borse di studio finanziate da altri organismi”;*
- l’incremento di euro 4.030.200,00 dei capitoli -parte Entrate e parte Spese- EC220.008 *“PO FSE 2014/2020. Borse di studio e azioni a sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità”* e SC02.0034 *“PO FSE 2014/2020 Borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli”;*

PRESO ATTO che lo stanziamento complessivo iniziale previsto dal programma degli interventi per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio è stato incrementato a seguito dell’iscrizione in bilancio delle succitate maggiori entrate a destinazione vincolata, e pertanto risulta pari a euro 13.433.965,47, così composto:

- per euro 4.421.339,47 quale quota del Fondo integrativo statale;
- per euro 4.140.000,00 quali introiti da Tasse regionali ex lege n. 549/95 e da trasferimenti ex L.R. n. 25/2002;
- per euro 4.030.200,00 quale quota dello stanziamento assegnato dalla Regione Sardegna a valere sul PO FSE 2014/2020;
- per euro 400.000,00 quale contributo assegnato dalla Fondazione Banco di Sardegna;
- per euro 442.426,00 quale residuo a destinazione vincolata del bilancio 2015;

PRESO ATTO altresì che con la succitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 30 giugno 2016 si è disposto di destinare agli studenti con disabilità che parteciperanno al bando unico di concorso per l’assegnazione di borse di studio, una quota dello stanziamento pari a euro 160.000,00;

VISTO il bando unico di concorso per l’attribuzione di Borse di Studio e Posti alloggio per l’A.A. 2016/17, predisposto dall’Ufficio Diritto allo Studio in attuazione delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione, e delle direttive emanate da questa Direzione,

di concerto con la Direzione Generale;
VERIFICATA la necessaria copertura finanziaria;

DETERMINA

per la motivazione espressa in premessa,


- 1) di dare atto che lo stanziamento complessivo per l'erogazione di borse di studio per l'A.A. 2016/17 è pari a euro 13.433.965,47, così composto:
 - per euro 4.421.339,47 quale quota del Fondo integrativo statale;
 - per euro 4.140.000,00 quali introiti da Tasse regionali ex lege n. 549/95 e da trasferimenti ex L.R. n. 25/2002;
 - per euro 4.030.200,00 quale quota dello stanziamento assegnato dalla Regione Sardegna a valere sul PO FSE 2014/2020;
 - per euro 400.000,00 quale contributo assegnato dalla Fondazione Banco di Sardegna;
 - per euro 442.426,00 quale residuo a destinazione vincolata del bilancio 2015;
- 2) di approvare il bando unico di concorso per la concessione di Borse di Studio e Posti alloggio per l'A.A. 2016/17, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione è trasmessa, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Diritto allo Studio ed ai Direttori dei Servizi Amministrativo e Gestione Mense e Alloggi e, per conoscenza, al Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.


Cagliari, 8 luglio 2016

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURALE**

Dott. ssa Angela Maria Porcu



Il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio- MGM





Unione europea
Fondo sociale europeo



Repubblica Italiana



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S'ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI



Fondazione
di Sardegna

BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO A.A. 2016/17

Delibera del Consiglio di Amministrazione n.13 del 30 giugno 2016

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n.5 del 5 luglio 2016

Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio e Culturale n. ___ del ___

Gentili studenti,

il bando che state leggendo contiene le regole per partecipare al concorso per l'assegnazione, per l'anno accademico 2016/17, delle borse di studio e dei posti alloggio dell'ERSU di Cagliari, e per richiedere il premio di laurea se siete stati beneficiari di borsa di studio nell'anno accademico 2015/16, conseguendo la laurea in regolare corso di studi.

Sono previste diverse novità rispetto ai bandi emanati negli scorsi anni.

Le soglie massime ISEE e ISPE sono state determinate dalla Regione Sardegna rispettivamente in euro 20.000,00 euro e in euro 50.000,00 entro i limiti che il Ministero dell'Università ha fissato con decreto n.174 del 23 marzo 2016, accogliendo le istanze degli studenti e degli Enti per il Diritto allo Studio.

Questo consentirà di aumentare il numero dei destinatari degli interventi rispetto all'anno accademico precedente, quando, per effetto dell'entrata in vigore della normativa sul nuovo ISEE, si era assistito ad una drastica riduzione degli aventi diritto.

Quest'anno ci sarà un bando unico, che comprende anche gli interventi (borse ed alloggi) riservati agli studenti disabili, che negli anni scorsi erano previsti in un altro bando di concorso. Rimane perciò inalterata la politica dell'ERSU di Cagliari di riservare degli interventi a favore di chi ha oggettive maggiori difficoltà nell'ottenere i benefici per il diritto allo studio (vedi artt. 5, 7, 8, 16, 23 e 27).

Per garantire la tracciabilità dei pagamenti, si è reso necessario prevedere che l'erogazione della borsa di studio avvenga sempre tramite accredito su conto corrente, pertanto, tutti i beneficiari dovranno comunicare le coordinate di un conto ad essi intestato, pena la decadenza dal beneficio (vedi art.15).

E' altresì confermato anche per il prossimo anno accademico il sostegno al diritto allo studio universitario da parte della Fondazione di Sardegna con un contributo volto ad incrementare il numero di borse di studio da concedere agli studenti che risulteranno idonei nelle graduatorie.

Come gli anni scorsi, la domanda di accesso ai concorsi dovrà essere compilata on line sul sito www.ersucagliarionline.it, seguendo le istruzioni contenute nella guida alla compilazione proposta sul modulo di domanda. L'accesso al modulo di domanda si effettua con l'utilizzo delle credenziali di accesso già assegnate, per coloro che hanno già presentato all'Ente la richiesta di servizi negli anni precedenti, e con l'assegnazione delle nuove credenziali per i nuovi utenti, attraverso la procedura di registrazione sullo stesso sito.

Da quest'anno, sarà richiesto agli studenti residenti in comuni considerati fuori sede di dichiarare, già all'atto della compilazione della domanda on line, se intendono stipulare un contratto d'affitto a titolo oneroso presso la sede del corso di studi, al fine dell'attribuzione in graduatoria dello status di fuori sede o di pendolare (vedi art.18).

Per ottenere informazioni sulle modalità di compilazione on line della domanda, sulle date di scadenza e requisiti richiesti, anche quest'anno sarà possibile rivolgersi al numero verde 800 568100.

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, in Corso Vittorio Emanuele 68 - Cagliari, sono inoltre disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Per informazioni e chiarimenti sul bando di concorso, potrete scrivere una email all'indirizzo ersucarisponde@gmail.com, alla quale gli operatori risponderanno entro due giorni lavorativi, oppure potrete rivolgervi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- *dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;*
- *il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.*

Vi invitiamo ad osservare le scadenze previste dal bando per l'invio della domanda on line , la successiva presentazione della domanda firmata, e delle eventuali istanze di riesame, per non precludervi la possibilità di essere ammessi alle graduatorie di assegnazione dei benefici.

In particolare, è di fondamentale importanza disporre dell'attestazione ISEE 2016 per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, o aver almeno presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per richiedere tale attestazione, in tempo utile per l'inserimento degli estremi identificativi dell'attestazione, o della DSU, nella domanda che dovrà essere compilata on line entro le ore 13:00 del 26 agosto 2016, pena l'esclusione dal concorso.

Vi ricordiamo che gli importi erogati dall'Ente a titolo di borsa di studio dovranno essere inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e che, accedendo all'area riservata studenti del sito www.ersucagliarionline.it, è possibile stampare la "Certificazione Unica 2015 – importi erogati nell'anno 2014".

SOMMARIO

CAPO- BENEFICI E DESTINATARI

ART.1 – DESTINATARI.....	6
--------------------------	---

CAPO II- REQUISITI PER L'ACCESSO

ART.2 – REQUISITI ECONOMICI.....	7
ART.3 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AL PRIMO ANNO.....	8
ART.4 – REQUISITI DI MERITO ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO	8
ART.5 – REQUISITI DI MERITO STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	11
ART.6 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI.....	13
ART.7 – FRUIZIONE E DURATA DEI BENEFICI <i>STUDENTI CON DISABILITÀ</i>	13

CAPO III- PROCEDIMENTO

ART.8 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	14
ART.9 – MODALITÀ E SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	15
ART.10 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE.....	15
ART.11 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E PRESENTAZIONE AUTOCERTIFICAZIONI.....	16
ART.12 –ESAME DELLE DOMANDE ED ELABORAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE.....	19
ART.13 –TEMPI DI ESECUZIONE DEL PROCEDIMENTO.....	19
ART.14 –ESITI DELLE GRADUATORIE.....	20
ART.15 –ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI POSTI ALLOGGIO.....	21

CAPO IV- BORSE DI STUDIO

ART.16 – STANZIAMENTI E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO.....	22
ART.17 – IMPORTI BORSE DI STUDIO.....	23
ART.18 – STATUS DI SEDE, PENDOLARE E FUORI SEDE.....	24
ART.19 – PREMIO DI LAUREA.....	25
ART.20 – BORSE DI STUDIO E POSTI ALLOGGIO – PRIMO ANNO LAUREE MAGISTRALI.....	25
ART.21 – ESONERO TASSE E RIMBORSO TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO.....	26

CAPO V- POSTI ALLOGGIO

ART.22 – SERVIZI ABITATIVI: AMMISSIONE AI POSTI ALLOGGIO.....	26
ART.23 – UBICAZIONE E RIPARTIZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	27
ART.24 – VALIDITÀ GRADUATORIE E RIASSEGNAZIONE DEI POSTI ALLOGGIO.....	29
ART.25 – IMPORTI DELLE RETTE ALLOGGIO.....	29

CAPO VI- PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

ART.26 – CAUSE DI DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ.....	30
ART.27 – REVOCA DELLA BORSA DI STUDIO.....	31
ART.28 – TRASFERIMENTI DI SEDE UNIVERSITARIA.....	31

CAPO VII – TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART.29 – TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
ART.30– VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI.....	32

CAPO VIII- INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.31 – INFORMAZIONI.....	33
ART.32 – ASSISTENZA COMPILAZIONE ON LINE.....	33

CAPO IX- PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

ART.33 – PUBBLICITÀ.....	33
ART.34 – FONTI NORMATIVE.....	33
ART.35 – RENDICONTAZIONE.....	34

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE ON LINE PER L'ACCESSO AI SERVIZI ERSU.....	35
---	----

**BANDO UNICO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI
BORSE DI STUDIO E DI POSTI ALLOGGIO
A.A. 2016/17**

**CAPO I
BENEFICI E DESTINATARI**

I benefici a sostegno del diritto allo studio erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari attraverso il presente bando consistono in: borse di studio, posti alloggio, esonero tasse universitarie, premi di laurea ed interventi per studenti con disabilità.

Art. 1 - Destinatari

Possono accedere ai benefici di cui al presente bando gli studenti che si iscrivono per l'A.A. 2016/17, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea magistrale biennale;
 - d) specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368). Gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione;
 - e) dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio se non beneficiano delle borse di cui al D.M. 30 aprile 1999 n.224;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

Gli studenti che si iscrivono al primo anno possono presentare la domanda di partecipazione al concorso, anche se in attesa di perfezionare l'iscrizione ad uno dei suddetti corsi di studio.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente bando.

Gli studenti con invalidità riconosciuta non inferiore al 66% devono essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente ai sensi della vigente normativa sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE¹, con specifico riferimento alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Sono altresì individuate sulla base dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente ai sensi dell'art.5 del DPCM 9 aprile 2001.

Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Qualora non sussistano entrambi i requisiti sopra elencati, il nucleo familiare del richiedente è integrato con il nucleo familiare d'origine.

Per l'accesso ai benefici, gli indicatori dello studente sono rilevati dall'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata in data successiva al 15 gennaio 2016 (Nuovo ISEE), che dovrà riportare la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario". La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il rilascio dell'attestazione ISEE dovrà essere presentata presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l'INPS entro il termine perentorio del 26 agosto 2016.

Ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in data antecedente al 15 gennaio 2016 hanno cessato la loro validità, pertanto tutti gli studenti dovranno presentare una nuova attestazione ISEE in corso di validità.

Gli indicatori della situazione economica e patrimoniale non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	20.000,00 euro
ISPE	50.000,00 euro

N.B.: l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente o ISPE è dato dal rapporto fra l'ISP e la scala di equivalenza indicati nell'attestazione ISEE.

Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici, l'ERSU detrarrà dal valore ISEE dichiarato il reddito inserito per la borsa di studio, con le modalità previste dall'art.4 comma V del DPCM n.159/2013.

¹ Regolamento di cui al DPCM 5 dicembre 2013, e Decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014.

2.1 Requisiti economici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità riconosciuta in Italia non inferiore al 66%, gli indicatori della condizione economica per l'accesso agli interventi² non dovranno superare i seguenti limiti, pena l'esclusione dal concorso:

ISEE	23.000,00 euro
ISPE	50.000,00 euro

2.2 definizione di nucleo familiare ai fini ISEE

Lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori, anche se non convive anagraficamente con essi, ai sensi dell'art.8 del DPCM n.159/2013.

2.3 Casi di nucleo familiare composto dal solo studente

Costituiscono nucleo familiare a sé stante³ le persone in convivenza anagrafica, ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.

Lo studente che non ha i requisiti per essere considerato indipendente può presentare comunque un'attestazione ISEE relativa alla sua condizione economica qualora sia orfano di entrambi i genitori.

Art. 3 - Requisiti di merito iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea magistrale biennale, e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio ed il possesso di 150 crediti.

Per gli iscritti al primo anno dei suddetti corsi di studio, il merito è valutato successivamente, per cui lo studente beneficiario dovrà superare entro la data del 30 novembre 2017 almeno 2 annualità o 20 crediti, pena la revoca del beneficio.

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi alla revoca del beneficio.

Art. 4 - Requisiti di merito iscritti ad anni successivi al primo

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

² Art.14 comma 8 del DPCM 9 aprile 2001

³ Art.3 della circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

4.1 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito **entro il 10 agosto 2016**, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione assoluta, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Qualora lo studente si sia trovato nella condizione di ripetere uno stesso anno di corso, il numero di crediti richiesto viene calcolato con riferimento a quelli previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta ad un corso del medesimo livello, comprendendo anche gli anni accademici di ripetenza.

Tabella A1
Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2016

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc
Crediti richiesti		25	80	135

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° e 1°fc	1°fc
Crediti richiesti		25	80	135	190	245	300

Corsi di laurea magistrale biennale

Anno di corso	1° anno	2° anno	1° anno fc
Crediti richiesti	150	30	80

Per il secondo anno di carriera è richiesto, oltre al possesso dei suddetti crediti, il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi.

Per i corsi di laurea magistrale biennale, tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Non saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a:

- esami convalidati parzialmente, per i quali è richiesta una ulteriore integrazione di crediti formativi ai fini della votazione finale;
- moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
- tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2016;
- corsi integrati qualora non siano stati sostenuti tutti i moduli previsti;
- esami in soprannumero, non utili al conseguimento del titolo;
- esami convalidati da una carriera precedente a seguito di rinuncia agli studi; la preclusione varrà per l'anno successivo (o gli anni successivi) alla convalida e per un numero di anni di carriera pari a quelli convalidati.

Ad esempio:

- gli esami convalidati relativi al primo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo anno di carriera;
- gli esami convalidati relativi al primo e secondo anno non saranno presi in considerazione per la partecipazione al concorso per il secondo e terzo anno, e così via.

Bonus

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le modalità indicate nella tabella A2:

Tabella A2

Secondo anno	Terzo anno (solo se non utilizzato nel secondo anno)	Anni successivi e corsi secondo livello (solo se non utilizzato negli anni precedenti)
5 crediti di bonus	12 crediti di bonus	15 crediti di bonus

La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Si specifica che le quote di bonus non utilizzate non sono cumulabili.

Ad esempio: lo studente che ha utilizzato n.2 cfu del bonus a disposizione al secondo anno, può utilizzare solo la quota residua del bonus, pari a n.3 cfu, per il prosieguo della carriera universitaria.

Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti per i corsi di laurea magistrale biennale lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli iscritti agli anni successivi ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, devono possedere i requisiti per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti universitari.

4.2 Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità;

quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, **entro il 10 agosto 2016**, il numero minimo di annualità indicato nella tabella A3.

Tabella A3
Numero minimo di annualità richieste entro il 10 agosto 2016

codice		corso di studio	anno di corso							
Fac	Corso		2	3	4	5	6	7	1 [°] fc	2 [°] fc
97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31	35	49

Esclusivamente per i corsi di cui al punto 4.2 sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale. Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

Nel caso di passaggio dal vecchio corso di studi ai corsi di laurea e di laurea magistrale e nel caso in cui l'Università non abbia riformulato in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti, i requisiti di merito richiesti per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nella tabella A3; tali requisiti sono richiesti limitatamente all'anno nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo.

4.3 Interruzione degli studi

Il periodo di interruzione degli studi per lo svolgimento del servizio civile, per cause di infermità gravi e prolungate debitamente documentate, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito, se riconosciuto formalmente dall'Università e dagli altri Istituti di cui all'art.1 del presente bando.

Art. 5 - Requisiti di merito studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti con disabilità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo sono previsti requisiti di merito più favorevoli. I requisiti di merito previsti dall'art.4 del presente bando sono diminuiti del 40%⁴. Per quanto non diversamente previsto in termini di valutazione del merito si richiama il contenuto dell'art.4.

⁴ Art.14 comma II del DPCM 9 aprile 2001

5.1 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed ai corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli studenti con disabilità, iscritti agli anni successivi al primo dei corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati ⁵, devono essere in possesso, entro il **10 agosto 2016**, di un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella B1, distinto per anno di corso.

TABELLA B1 - Studenti con disabilità
Numero minimo di crediti richiesti entro il 10 agosto 2016

Corsi di laurea triennali

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fc	2° anno fc
Crediti richiesti		15	48	81	114

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6° e 1°fc	1°fc	2°fc
Crediti richiesti		15	48	81	114	147	180	213

Corsi di laurea magistrale

Anno di corso	1°	2°	1° fc	2° fc
Crediti richiesti		18	48	81

5.2 Studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270.

Gli studenti con disabilità iscritti ad anni successivi al primo dei corsi non attivati ai sensi dei decreti ministeriali sopra richiamati ⁶ devono essere in possesso, entro il 10 agosto 2016, dei requisiti di merito previsti nelle tabelle B2 e B3:

TABELLA B2- Borsa di Studio
Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2016

codice		Corso di studio	Anno di corso							
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc
97	02	TEOLOGIA	1	6	11	15	19	24	29	37

⁵ e ⁶ Decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, e Legge n.508/1999

TABELLA B3 Posti alloggio

Valutazione in annualità da sostenere entro il 10 agosto 2016

codice		Corso di studio	Anno di corso								
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	1°fc	2°fc	3°fc
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA									16
97	02	TEOLOGIA	1	5	10	14	18	19	24	32	43

Art. 6 - Fruizione e durata dei benefici

I benefici sono concessi per il primo conseguimento del titolo di ciascuno dei livelli di corso con le seguenti modalità:

- 1) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 2) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 3) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore semestre;
- 4) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 5) per gli iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- 6) per gli iscritti ai corsi attivati prima del DM 3 novembre 1999 n. 509 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, per un ulteriore anno;

Sono esclusi dai benefici gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Gli studenti in possesso di laurea triennale, che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, potranno usufruire dei benefici a partire dal quarto anno del corso di laurea magistrale, a condizione che non ne abbiano usufruito al settimo semestre del corso di laurea triennale.

Art. 7 - Fruizione e durata dei benefici per gli studenti con disabilità

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati ai sensi dei decreti ministeriali 3 novembre 1999, n.509 e 22 ottobre 2004 n. 270, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi del Conservatorio Statale di Musica, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi del triennio superiore di primo livello, di sette semestri per il biennio superiore di secondo livello; limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre.

Per gli studenti con disabilità iscritti ai corsi attivati prima della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di iscrizione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 8 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

8.1 Graduatorie generali.

L'E.R.S.U. formulerà graduatorie distinte per la borsa di studio e per i posti alloggio secondo le modalità sottoindicate:

- 1) per gli iscritti al primo anno attraverso l'approvazione di tre distinte graduatorie degli idonei, differenziate per livello di corso:
 - 1° livello (laurea, laurea magistrale a ciclo unico);
 - 2° livello (laurea magistrale);
 - 3° livello (specializzazione e dottorato).

Dette graduatorie sono definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale;

- 2) per gli iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, redatte sulla base delle autocertificazioni presentate dagli studenti, distinte per anno di corso e corso di studi, e per gli studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, e ai corsi di dottorato di ricerca, distinte per anno di corso, valutando prioritariamente il numero dei crediti o degli esami annuali superati, e successivamente la media ponderata dei voti riportati. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEE dello studente. A parità di requisiti economici, l'età minore costituisce titolo preferenziale.

8.2 Graduatorie studenti con disabilità.

Verranno redatte due graduatorie:

- 1) per gli studenti con disabilità iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si seguiranno gli stessi criteri previsti dall'art. 8 punto 1 del presente bando;
- 2) per gli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto fra il numero di annualità o crediti superati entro la data di scadenza del bando e il numero delle annualità nel piano di studi ufficiale per gli anni precedenti a quello cui si riferisce la domanda, o crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato $[CFU\ totali/60 * (anno\ corso - 1)]$; il denominatore è aumentato di due annualità o 10 crediti per il secondo anno fuori corso $[CFU\ totali/(60 + 10) * (anno\ corso - 2)]$ e di tre annualità o 15 crediti per il terzo anno fuori corso $[CFU\ totali/(60 + 15) * (anno\ corso - 3)]$.

In caso di ulteriore parità si terrà conto delle condizioni economiche ed infine precede lo studente più giovane di età.

I benefici sono attribuiti sulla base degli stanziamenti e del numero dei posti alloggio disponibili, giusto quanto contenuto agli articoli 16 e 23 del presente bando.

Art. 9 - Modalità e scadenze per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le ore 13:00 del 26 agosto 2016, con le modalità indicate al successivo articolo 10.

La domanda presentata on line dovrà essere stampata, sottoscritta e fatta pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio con le modalità previste dall'art.11. La consegna o la spedizione della domanda compilata on line potranno essere effettuate subito dopo la sua compilazione sul sito ed entro il termine del **19 settembre 2016, ore 13:00**, previsto dall'art.11, pena l'esclusione del concorso.

Le graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle domande presentate on line, saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.13.2 (9 settembre 2016) e recheranno l'indicazione "domanda non firmata" per gli studenti che non avranno provveduto a far pervenire la stampa della domanda firmata, corredata dalla documentazione richiesta, prima della elaborazione delle suddette graduatorie.

Le graduatorie definitive, redatte a seguito della valutazione delle istanze di riesame relative agli esiti delle graduatorie provvisorie e presentate entro il termine previsto dall'art.13.4 (9 settembre 2016, ore 13:00), saranno pubblicate nel termine previsto dall'art.13.5 (30 settembre 2016).

Art. 10 - Presentazione delle domande on line

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le ore 13:00 del 26 agosto 2016, pena l'esclusione. La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera universitaria; i dati sulle condizioni economiche e patrimoniali della famiglia dello studente, che risultano nell'attestazione ISEE, rilasciata con i nuovi criteri previsti dal Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, contenente i suddetti dati, dovrà essere presentata ai centri di assistenza fiscale (CAF) o all'INPS, in via telematica sul sito www.inps.it nella sezione "Servizi on-line", entro il termine del 26 agosto 2016.

Si precisa che ai sensi della vigente normativa, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate in data antecedente al 15 gennaio 2016 hanno cessato la loro validità, pertanto tutti gli studenti che partecipano al concorso dovranno richiedere una nuova attestazione ISEE, che dovrà risultare rilasciata in data successiva al 15 gennaio 2016, e dovranno indicare nella domanda di partecipazione al concorso i nuovi dati sulle condizioni economiche della famiglia contenuti nell'attestazione ISEE in corso di validità, che dovrà riportare la dicitura "Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", pena l'irricevibilità della domanda.

Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda on line, in prossimità della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella domanda on line gli estremi della ricevuta rilasciata all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e, una volta ottenuta l'attestazione

ISEE, dovranno inserire gli indicatori risultanti dalla stessa accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it, **entro le ore 13:00 del 7 settembre 2016**. Fino a che non risulteranno inseriti i dati dell'attestazione ISEE la stampa della domanda compilata on line recherà la dicitura "domanda incompleta" e non potrà essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio.

Lo studente che avrà compilato la domanda on line indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare la dichiarazione prima della pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all'art.13.2, **risulterà escluso** nelle suddette graduatorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potrà chiedere di essere riammesso al concorso solo a seguito della presentazione dell'attestazione ISEE entro il termine previsto dal successivo articolo 13.3 (19 settembre 2016), fatto salvo il rispetto del termine di scadenza per la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (26 agosto 2016).

Gli iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dovranno verificare, prima della compilazione della domanda on line, l'avvenuta registrazione degli esami sostenuti e previsti dal piano di studi, attraverso la stampa della "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari www.unica.it, sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: "Autodichiarazione iscrizione con esami", per gli iscritti ai corsi dell'Università degli Studi di Cagliari, e per gli iscritti ai corsi degli altri Istituti, con le modalità in uso presso le rispettive Segreterie.

La domanda dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate al successivo art.11 **pena l'esclusione dal concorso**.

Art. 11 - Sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso e presentazione delle autocertificazioni

La domanda di partecipazione al concorso presentata on line dovrà essere sottoscritta e pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio dell'ERSU di Cagliari, unitamente all'attestazione ISEE e, nei casi in cui sia prevista, alla documentazione descritta ai punti 11.1, 11.2 e 11.3 del presente articolo.

La stampa della domanda on line potrà essere effettuata subito dopo la compilazione sul sito, e dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio, firmata e corredata della documentazione richiesta, a decorrere dalla data di invio on line ed **entro e non oltre le ore 13:00 del 19 settembre 2016**, pena l'esclusione dal concorso.

Tutti gli studenti dovranno allegare alla domanda firmata copia dell'attestazione ISEE rilasciata in data successiva al 15 gennaio 2016, che dovrà riportare la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario".

Gli studenti con disabilità dovranno presentare inoltre copia della **certificazione rilasciata dalla Commissione medica della Azienda Sanitaria** di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità.

La domanda non corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando è irricevibile.

Gli studenti che, pur essendo risultati idonei nelle graduatorie provvisorie, non avranno provveduto a presentare la domanda sottoscritta entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie saranno esclusi dalle graduatorie definitive.

I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità di presentazione della domanda:

- 1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
- 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari;
- 3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, invio tramite la suddetta casella di posta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:
ersuca.dirittostudio@pcert.postecert.it

Le domande sottoscritte, ancorché inviate tramite servizio postale, dovranno pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro le ore 13:00 del suddetto termine del **19 settembre 2016**.

La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione, anche se la tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi. Non farà fede la data del timbro postale.

11.1 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno presentare, oltre alla domanda sottoscritta, anche l'autocertificazione degli esami, pena l'esclusione dai benefici.

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione", scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari www.unica.it, sezione Segreteria - Certificati e dichiarazioni, alla voce: "Autodichiarazione iscrizione con esami". I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purché effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito www.ersucagliarionline.it. Solo in tal caso anche tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta ed allegata alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami ottenuta con le modalità previste dalle rispettive segreterie studenti o, qualora tale stampa non sia disponibile, compilata on line sul sito www.ersucagliarionline.it.

Il calcolo della media ponderata dovrà essere effettuato tenendo conto di tutti gli esami con votazione espressa in trentesimi.

Saranno effettuate successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti dovranno verificare che il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che partecipano al concorso per l'assegnazione dei posti alloggio, i quali dichiarano che il piano di studi del corso di laurea frequentato prevede il conseguimento di un numero di crediti formativi per anno diverso da 60, dovranno presentare copia del suddetto piano di studi unitamente alla domanda sottoscritta. In caso contrario e, in ogni caso, per gli iscritti al fuori corso, il

calcolo del rapporto parametrico fra crediti conseguiti e crediti previsti dal piano di studi ai fini della elaborazione dell'ordine di assegnazione delle camere sarà effettuato su 60 crediti per anno.

11.2 - Studenti stranieri

Per gli studenti stranieri, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base della documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese d'origine, il rilascio della documentazione prevista potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Il documento potrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura.

La suddetta documentazione deve essere presentata all'Ufficio Diritto allo Studio per la determinazione dell'indicatore reddituale, che sarà calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2014 da ciascun componente del nucleo familiare e del 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2015, al tasso di cambio medio delle valute estere, e dell'indicatore patrimoniale, rapportati al parametro della scala di equivalenza determinato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.

A tal fine la documentazione deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare;
- l'ammontare e la tipologia dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2014;
- l'ammontare e la tipologia dei patrimoni posseduti dal nucleo familiare nell'anno 2015.

Per gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri ed in via di sviluppo, come da D.M. n.689 del 16/09/2015⁷, la valutazione della condizione economica è effettuata⁸ sulla base di una certificazione della Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, la suddetta certificazione può essere rilasciata dagli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica. In tal caso, l'Ente che rilascia tale certificazione esprime una dichiarazione di impegno all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri che percepiscono redditi in Italia o il cui nucleo familiare risiede o percepisce redditi in Italia devono attenersi a quanto previsto per i cittadini italiani.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

La documentazione sopra descritta deve essere consegnata all'Ufficio Diritto allo Studio unitamente alla domanda sottoscritta.

⁷ Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

⁸ Art.13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001

La condizione economica e patrimoniale di detti studenti viene valutata secondo le modalità previste dall'art.2 del presente bando.

11.3 - Studente indipendente

Lo studente che si è dichiarato indipendente dal nucleo familiare d'origine, all'atto della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE, deve disporre dei documenti fiscali comprovanti il possesso, da almeno due anni antecedenti la presentazione della domanda (2014 e 2015), di propri redditi da lavoro dipendente o assimilato, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona, e della documentazione atta a comprovare che occupa, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, un alloggio non di proprietà di un componente della sua famiglia d'origine. Lo studente coniugato che non abbia una adeguata capacità di reddito personale, può essere considerato indipendente qualora il suo reddito, sommato al reddito del coniuge, non sia inferiore a 6.500 euro annui, e venga soddisfatto anche il requisito della residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, altrimenti lo studente dovrà far riferimento alla famiglia d'origine.

Qualora lo studente si trovi in una delle situazioni indicate all'art.2.3 (orfani, persone in convivenza anagrafica), dovrà essere in possesso di idonea documentazione comprovante tale condizione.

Art. 12 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

Art. 13 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/1990)

Sono previsti i seguenti tempi di esecuzione del procedimento:

1. **entro le ore 13:00 del 7 settembre 2016** gli studenti che hanno compilato la domanda on line **entro il 26 agosto 2016** indicando solo gli estremi della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), senza inserire i dati indicati nell'attestazione ISEE, dovranno provvedere all'inserimento degli stessi nella propria area riservata del sito www.ersucagliarionline.it. Qualora non provvedano ad indicare tali dati, **risulteranno esclusi** nelle graduatorie provvisorie per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste a termini di bando, e potranno chiedere di essere riammessi al concorso solo a seguito della presentazione dell'attestazione ISEE entro il termine previsto al punto 4. del presente articolo;
2. **in data 9 settembre 2016** verranno approvate le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente - Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, presso le singole sedi delle Case dello Studente e delle Mense, sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata dello studente www.ersucagliarionline.it;

3. **entro le ore 13:00 del 19 settembre 2016** gli studenti risultati idonei nelle graduatorie provvisorie, qualora dalle stesse risulti che la domanda presentata on line non è firmata, dovranno provvedere a sottoscrivere con le modalità indicate all'art.11 del presente bando, pena l'esclusione dal concorso;
4. **entro le ore 13:00 del 19 settembre 2016** gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio - Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, su modulo predisposto dall'Ente, eventuali istanze di riesame, motivate e documentate;
5. l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive e dell'ordine di assegnazione dei posti alloggio, verrà effettuata il **30 settembre 2016**. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it e nell'area riservata dello studente sul sito internet www.ersucagliarionline.it. Le graduatorie degli studenti con disabilità saranno consultabili esclusivamente dagli interessati ⁹ presso l'Ufficio Diritto allo Studio e nel sito dell'Ente previo inserimento dei propri dati identificativi.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, tel. 070/20191.

Art. 14 - Esiti delle graduatorie

14.1 Nelle graduatorie provvisorie il richiedente può risultare:

- **IDONEO**: lo studente possiede i requisiti previsti dal bando e, se ha già presentato la domanda sottoscritta, deve attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o ha commesso errori materiali nella compilazione della domanda, o non ha dichiarato i dati contenuti nell'attestazione ISEE;

Gli interessati potranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, entro le ore **13:00 del 19 settembre 2016**, un'istanza di riesame della domanda, per la correzione di errori materiali relativi a dati riscontrabili in documenti aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda, o, nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti economico-patrimoniali, presentando un'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata in data successiva al 15 gennaio 2016.

⁹ Art. 6 III comma del Dlgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali",

14.2 Nelle **graduatorie definitive** il richiedente può risultare:

- **BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire dei benefici richiesti;
- **IDONEO NON BENEFICIARIO**: lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire del beneficio richiesto per insufficienza delle risorse disponibili;
- **ESCLUSO**: lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando, non ha presentato la domanda sottoscritta nel termine previsto dal bando o non ha sanato gli errori materiali presenti nella domanda.

Art. 15 - **Attribuzione delle borse di studio e dei posti alloggio**

15.1 – **Assegnazione posti alloggio**

Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive sarà garantita agli studenti beneficiari la disponibilità dei servizi abitativi, a seguito dell'attribuzione delle camere effettuata in base al **CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI**, che sarà pubblicato unitamente all'**ORDINE DI ASSEGNAZIONE**, redatto elaborando le graduatorie definitive.

15.2 – **Erogazione prima rata borsa di studio**

Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, e comunque entro il **31 dicembre 2016** sarà erogata la prima rata semestrale delle borse di studio agli studenti beneficiari che risultino regolarmente iscritti per l'A.A.2016/17. Agli altri studenti sarà erogata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione.

Agli studenti nei confronti dei quali è in corso un procedimento di accertamento economico o di merito, relativo anche ad anni accademici precedenti, viene sospeso il pagamento della borsa di studio in attesa della conclusione del procedimento.

Tutti i beneficiari di borsa di studio devono obbligatoriamente fornire all'Ente il codice IBAN di un conto ad essi intestato, accedendo alla propria area riservata sul sito www.ersucagliarionline.it e compilando l'apposito campo, per consentire l'accredito degli importi spettanti. Gli studenti che non comunicheranno le proprie coordinate bancarie entro il termine ultimo del 31 marzo 2017 saranno dichiarati decaduti dal beneficio.

N.B.: L'accredito può essere effettuato su conto corrente intestato o cointestato allo studente, o carta prepagata dotata di codice IBAN, con esclusione dei libretti postali. Qualora lo studente comunichi un IBAN errato, relativo ad un conto intestato ad altra persona, o ad un conto chiuso all'atto del pagamento, l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria sarà addebitata allo studente.

Nel caso in cui l'IBAN venga comunicato successivamente alla data del 20 novembre 2016 la prima rata della borsa di studio non potrà essere erogata entro il 31 dicembre 2016.

15.3 – **Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti ad anni successivi al primo e studenti con disabilità**

Agli studenti iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo ed agli studenti con disabilità, la seconda rata semestrale sarà erogata entro il 30 giugno 2017, **senza l'obbligo di presentazione di alcuna autocertificazione di merito, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU.**

15.4 – Erogazione seconda rata borsa di studio iscritti al primo anno

Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello, la seconda rata verrà erogata, fatta salva l'acquisizione dei fondi da parte dell'ERSU:

- a) entro il 31 luglio 2017, se alla data del 10 luglio 2017 avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 crediti.
- b) entro il 30 gennaio 2018, se entro il 10 dicembre 2017, avranno autocertificato all'Ufficio Diritto allo Studio il conseguimento di 20 crediti entro il 30 novembre 2017.

Tale autocertificazione è richiesta **esclusivamente** ai beneficiari iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello.

Qualora entro il 30 novembre 2017 lo studente iscritto al primo anno non abbia conseguito almeno 20 crediti, la borsa di studio verrà revocata secondo le modalità indicate nell'art.27 del presente bando.

Per il conseguimento dei predetti crediti non è previsto l'utilizzo del bonus.

Per gli iscritti al primo anno dei corsi di terzo livello, l'erogazione della seconda rata sarà effettuata se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla frequenza del secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità iscritti al primo anno non devono rispettare i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

CAPO IV BORSE DI STUDIO

Art. 16 - Stanziamenti e ripartizione Borse di Studio

Le borse di studio sono finanziate da:

- gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio versata dagli studenti;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna in attuazione della L.R. n.25/2002;
- quota del Fondo Integrativo Statale per le borse di studio;
- contributo assegnato dalla Regione Sardegna da rendicontare a valere sul PO FSE 2014-2020;
- contributo assegnato dalla Fondazione di Sardegna.

La somma stanziata a valere sui suddetti fondi per l'A.A. 2016/17 è di euro 13.433.965,47, fatta salva la verifica sull'effettiva disponibilità degli stessi. Potrà essere disposto un incremento dello stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Il 2% dello stanziamento è riservato agli studenti figli di emigrati sardi che conservino la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di cui al presente bando¹⁰.

Agli studenti con disabilità è riservata una quota di stanziamento pari a euro 160.000,00 -fatti salvi eventuali incrementi-, ripartita secondo le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

Agli studenti del primo anno è riservata una quota pari ad 1/3 dello stanziamento, agli studenti iscritti agli anni successivi è riservata una quota pari a 2/3 dello stanziamento. Eventuali importi non attribuiti per

¹⁰ Art.16 della L.R. 15.01.1991, n.7

manca di aventi diritto in una delle due categorie, saranno distribuiti fra gli aventi diritto dell'altra categoria.

Lo stanziamento risulta ripartito nel seguente modo:

primo anno	euro	4.336.162,05
figli di emigrati	euro	265.479,31
anni successivi	euro	8.672.324,11

Potrà essere disposto un incremento dello stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione delle borse sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

La ripartizione dello stanziamento fra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo sarà effettuata in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno e corso di studi.

Il conferimento delle borse di studio sarà effettuato sulla base della suddetta ripartizione. Le eventuali somme residue saranno assegnate prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente ai corsi della stessa facoltà, quindi alle graduatorie all'interno delle quali è presente il resto di importo più elevato, fino ad esaurimento dei fondi, ad esclusione degli iscritti al primo anno.

Art. 17 - Importi borse di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e in servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo annuo, erogato in due rate semestrali, è stabilito nel modo seguente:

<i>Status degli studenti e importo borsa valore max</i>	<i>servizio abitativo (valore 1.275 euro)</i>	<i>servizio mensa (valore 481 euro: 240 pasti; valore 240 euro: 120 pasti)</i>	<i>importo massimo in denaro</i>	<i>importo minimo in denaro</i>
Fuori sede euro 3.778	Posto alloggio	240 pasti	euro 2.022	euro 1.011
Fuori sede euro 3.778		240 pasti	euro 3.297	euro 1.649
Pendolari euro 2.134		120 pasti	euro 1.894	euro 947
Sede euro 1.459		1 pasto al giorno	euro 1.459	euro 729

Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso dei corsi indicati ai nn. 1, 2 e 3 dell'art.6 del presente bando, ed agli studenti con disabilità iscritti al secondo anno fuori corso dei suddetti corsi è assegnata una sola rata semestrale.

Lo status di studente in sede, pendolare e fuori sede è determinato secondo i criteri previsti dal successivo art.18.

La mancata presentazione dell'autocertificazione dello status di fuori sede entro il 31 gennaio 2017, comporta l'attribuzione dello status di pendolare e la rideterminazione del valore in denaro della borsa di studio.

L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEE) sia inferiore o uguale a 13.333,00 euro (pari ai due terzi del limite indicato nell'articolo 2 del bando di concorso). Per ISEE superiore, la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo massimo.

Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto per reddito, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione entro il 31 maggio 2017, per ottenere un aumento del suo importo a partire dalla seconda rata semestrale.

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio e di posto alloggio l'importo della borsa resterà comunque invariato anche in caso di rinuncia al posto alloggio, se presentata dopo il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle graduatorie provvisorie (19 settembre 2016), di decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione del servizio, in ragione di euro 116,00 mensili, indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalla tipologia della camera.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi ¹¹, ma deve essere dichiarata ai fini del calcolo dell'ISEE con le modalità indicate dal DPCM n.159/2013.

Art. 18 - Status di sede, pendolare e fuori sede

Ai fini del riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, vengono stabiliti i seguenti criteri:

- a) gli studenti che frequentano la sede di Cagliari sono considerati in sede se residenti nei comuni di Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.
- b) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Nuoro sono considerati in sede se residenti nei comuni di Nuoro e Oliena. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
- c) Gli studenti che frequentano la sede staccata di Oristano sono considerati in sede se residenti nei comuni di Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba e Zeddiani. Sono considerati pendolari se residenti nei comuni di

¹¹ Legge 13 agosto 1984 n.476 e dalla Circolare n.109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.

Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.

Vengono inoltre considerati in sede gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località presso cui ha sede la struttura universitaria frequentata e nei relativi comuni considerati sede indipendentemente dalla residenza.

Agli studenti iscritti a corsi svolti per via telematica è attribuito d'ufficio lo status di studente "in sede".

E' attribuito altresì lo status di studente "in sede" agli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

18.1 – Studenti fuori sede

Viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti residenti in comuni diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di rata semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso.

Al fine dell'attribuzione dello status di fuori sede, all'atto della compilazione della domanda on line, gli studenti dovranno dichiarare l'intenzione di alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria, ed impegnarsi a confermare lo status di fuori sede presentando l'autocertificazione prevista dal comma successivo. **Agli studenti che, all'atto di compilazione della domanda, non esprimono l'intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria, è assegnato, ai fini della determinazione dell'importo della borsa, lo status di pendolare.**

L'autocertificazione dello status di fuori sede, su modulo predisposto dall'Ente, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele n.68, Cagliari, entro il **31 gennaio 2017**.

Ai beneficiari che non presentano la prescritta autocertificazione entro la suddetta scadenza, sarà attribuito d'ufficio, ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio, lo status di pendolare, e l'importo in denaro della seconda rata sarà calcolato a conguaglio in base a tale status.

Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia.

N.B.: Gli iscritti al corso di Infermieristica che frequentano la sede staccata di Nuoro, devono presentare apposita dichiarazione relativa alla sede frequentata, unitamente alla domanda sottoscritta, per consentire la corretta attribuzione dello status in graduatoria.

Art. 19- Premio di laurea

Lo studente titolare di borsa di studio all'ultimo anno di regolare corso di studi, che consegua la laurea e la laurea magistrale entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nell'ultimo anno di corso. Tale disposizione si applica anche agli studenti iscritti prima della riforma universitaria.

Qualora lo studente sia beneficiario di borsa di studio quale iscritto al primo anno fuori corso e consegua la laurea in regolare corso di studio, la rata semestrale percepita sarà convertita in premio di laurea.

Per fruire dell'integrazione, gli studenti che conseguono la laurea nell'A.A. 2015/16 dovranno presentare all'Ufficio Diritto allo Studio una richiesta redatta su modulo appositamente predisposto, entro il 10 maggio 2017.

Art. 20 - Borse di studio e posti alloggio – primo anno lauree magistrali

Gli studenti che conseguono il diploma di laurea triennale di primo livello nella sessione autunnale o straordinaria dell'A.A. 2015/16, ai quali l'Università degli Studi di Cagliari consente l'iscrizione, per l'A.A. 2016/17, al primo anno dei corsi di laurea magistrale, possono convertire la domanda, presentata in qualità di iscritti al primo anno fuori corso, in richiesta di partecipazione al concorso primo anno laurea magistrale.

Il numero dei posti alloggio messi a concorso è equivalente al numero dei posti che si renderanno disponibili a seguito di decadenza dal beneficio degli studenti già titolari di alloggio, che conseguono la laurea entro il 28 febbraio 2017.

Per l'inserimento in graduatoria e per l'attribuzione dei benefici si farà comunque riferimento alle graduatorie definitive borse di studio e servizi abitativi primo anno – corsi di laurea di secondo livello.

L'istanza di conversione della domanda, da compilare su modulo appositamente predisposto, dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro la data del **28 febbraio 2017**.

Art. 21 - Esonero tasse e rimborso tassa regionale per il diritto allo studio

Gli studenti sono tenuti a versare le tasse di iscrizione e la tassa regionale per il diritto allo Studio, secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento tasse universitarie per l'A.A. 2016/2017.

Gli studenti beneficiari e idonei presenti nelle graduatorie borse di studio, sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari¹².

Sono confermati i casi di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Gli studenti esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio che abbiano effettuato per errore il versamento della stessa, possono richiederne il rimborso.

L'istanza di rimborso della tassa regionale versata per l'A.A. 2016/17 dovrà pervenire all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 30 aprile 2017, unitamente alla seguente documentazione:

- a) richiesta di accesso ai servizi ERSU compilata on line e sottoscritta;
- b) attestazione relativa all'esonero dal pagamento;
- c) ricevuta del versamento della tassa.

Non verranno accolte istanze di rimborso per versamenti effettuati negli anni accademici precedenti.

N.B.: L'ERSU invia i dati delle graduatorie definitive all'Università ed agli Istituti indicati nell'art.1 per consentire l'applicazione dell'esonero agli aventi diritto.

¹² Art.9 comma 2 D. Lgs. n.68/2012.

CAPO V POSTI ALLOGGIO

Art. 22 - Servizi abitativi: ammissione ai posti alloggio

Possono accedere al concorso gli studenti che frequentano i corsi presso la sede di Cagliari e che non siano residenti nei comuni di cui all'art.18 lettera a).

Gli studenti richiedenti non devono appartenere a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città di Cagliari o nei suddetti comuni.

Art. 23 - Ubicazione e ripartizione dei posti alloggio

I posti a concorso sono distribuiti nelle seguenti strutture abitative:

Ubicazione dei posti			
Sedi	in singola	in doppia	totale
Casa dello Studente via Biasi	26	98	124
Casa dello Studente via Businco	14	188	202
Casa dello Studente via Trentino	38	203	241
Foresteria Via Sassari		24	24
Contributi alloggio			208
totale	78	513	799

I posti alloggio disponibili sono così ripartiti:

- iscritti al primo anno	196
- iscritti anni successivi	587
- figli di emigrati sardi	16

Il contributo alloggio, concesso per la diminuzione dei posti disponibili, per la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria nella Casa dello Studente di via Montesanto, è riconosciuto nella misura di euro 1.800,00. Il suddetto contributo verrà assegnato, sulla base della posizione in graduatoria, in sostituzione del posto letto per l'intero anno accademico, e sarà erogato in due rate con le stesse modalità previste per il pagamento della borsa di studio.

In caso di ultimazione dei lavori entro il corrente anno accademico, i beneficiari di contributo alloggio potranno optare per la fruizione del posto alloggio presso la Casa dello Studente di via Montesanto, con la decurtazione del contributo in denaro in proporzione ai mesi di effettiva fruibilità dell'alloggio.

L'Ente si riserva la possibilità di mettere a disposizione degli assegnatari di posto letto, o contributo alloggio, altre soluzioni abitative per fronteggiare la diminuzione di posti alloggio.

Qualora prima dell'approvazione delle graduatorie definitive si rendano disponibili risorse economiche da destinare alla erogazione di ulteriori contributi alloggio in sostituzione del posto alloggio, l'Ente si riserva di concedere detti contributi durante l'assegnazione dei posti ai beneficiari di posto alloggio.

Con apposito avviso sarà comunicato il numero dei contributi alloggio da assegnare.

Per gli studenti iscritti al primo anno la ripartizione dei posti alloggio sarà effettuata in proporzione al numero degli idonei presenti nelle graduatorie di cui all'art. 8 punto 1) del presente bando.

Le ripartizioni dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo saranno effettuate in proporzione al numero degli aventi diritto, quali risulteranno sulla base delle graduatorie definitive, distinte per anno e corso di studi, garantendo l'attribuzione di almeno un posto alloggio per ciascun anno e corso di studi.

I posti residui, dopo l'assegnazione effettuata con riferimento proporzionale al numero degli aventi diritto di ciascun anno e corso di studi, saranno attribuiti prioritariamente allo stesso corso di studi, successivamente alla stessa facoltà, quindi alle graduatorie che hanno una percentuale maggiore di domande non soddisfatte in relazione ai posti assegnati.

I criteri di assegnazione delle camere sono indicati nell'art. 1 del Regolamento delle Case dello Studente.

23.1 - Posti alloggio per studenti con disabilità e servizio di accompagnamento

I posti alloggio messi a concorso per gli studenti con disabilità sono ubicati presso la Casa dello Studente di via Trentino e sono così ripartiti: n.7 riservati agli iscritti al primo anno e n.13 riservati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Sono disponibili presso la suddetta struttura ulteriori n.6 posti alloggio, in camere appositamente attrezzate, per studenti non deambulanti, costretti all'utilizzo di sedia a rotelle.

Gli studenti possono scegliere il compagno di camera secondo le modalità indicate nel Regolamento delle Case dello studente.

In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti di reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente". In caso di assenza di richieste di studenti con disabilità, i posti disponibili potranno essere destinati ad altri studenti, alle condizioni e modalità previste dal suddetto Regolamento.

Gli studenti con disabilità titolari di posto alloggio potranno usufruire di un servizio di accompagnamento alle mense universitarie, alle facoltà per la frequenza alle lezioni e alle attività didattiche, e ad eventuali visite mediche. Il servizio viene erogato tenendo conto della posizione in graduatoria posti alloggio, unitamente alla valutazione della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità, situazione economica familiare, interventi forniti da terzi. La richiesta deve essere presentata alla Casa dello Studente di via Trentino all'atto dell'assegnazione del posto alloggio, allegando tutta la documentazione necessaria alla valutazione della situazione individuale.

E' fatta salva la possibilità di accogliere domande presentate oltre il termine, nel caso in cui lo stanziamento non sia interamente assegnato.

Il servizio di accompagnamento è gratuito per gli studenti il cui ISEE è inferiore ai 2/3 del reddito soglia previsto per l'accesso al concorso. Per gli altri studenti il servizio è gratuito per quattro ore giornaliere, per le restanti ore è previsto a loro carico un contributo di 2,50 euro all'ora, da versare entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettiva fruizione del servizio. In caso di ritardo di pagamento, comunque entro 60 giorni dalla scadenza è prevista l'applicazione degli interessi di mora.

Il servizio sarà espletato tramite studenti collaboratori, attinti dalle graduatorie dell'Università degli Studi di Cagliari.

L'ERSU effettuerà periodiche verifiche, riservandosi di apportare le necessarie modifiche, al fine di garantire un adeguato utilizzo del servizio.

Nelle more dell'approvazione del provvedimento di assegnazione del servizio di accompagnamento, potrà essere disposta dal Direttore del Servizio l'assegnazione provvisoria.

Art. 24 - Validità graduatorie e riassegnazione dei posti alloggio

Le graduatorie sono valide sino al 31 marzo 2017.

Gli studenti idonei non beneficiari che non partecipano alla prima fase di assegnazione, dovranno presentarsi all'Ufficio Diritto allo Studio entro il 20 ottobre 2016 per confermare l'interesse all'alloggio, pena la decadenza dal beneficio.

I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinunce verranno riassegnati a coloro che hanno confermato l'interesse all'alloggio in base ad una graduatoria parametrica generale di riassegnazione distinta per iscritti al primo anno e iscritti ad anni successivi al primo. Dette graduatorie verranno pubblicate presso i locali dell'Ufficio Diritto allo Studio dopo il 20 ottobre 2016.

In caso di non assegnazione di posti per studenti non deambulanti per mancanza di domande, e di ulteriore disponibilità di posti riservati a studenti con disabilità alla data di ultimazione dell'assegnazione dei posti a bando, i posti disponibili saranno destinati a studenti con disabilità non in possesso dei requisiti di reddito e di merito, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente".

Dopo il 31 marzo 2017, o comunque al termine delle assegnazioni dei posti alloggio agli aventi diritto, i posti disponibili saranno destinati a studenti interessati all'alloggio, anche per brevi periodi, alle condizioni e modalità previste nel "Regolamento per l'assegnazione dei posti a pagamento per brevi periodi presso le Case dello Studente".

La disponibilità di posti alloggio verrà resa nota con la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell'Ente www.ersucagliari.it.

Ulteriori disponibilità potranno essere destinate agli Scambi culturali.

Art. 25 - Importi delle rette alloggio

Il costo complessivo dell'alloggio per gli studenti beneficiari di borsa di studio, sarà coperto dalla quota borsa di studio in servizio alloggio e da una quota integrativa a carico dell'Ente.

Gli importi delle rette mensili, per gli studenti titolari di posto alloggio e non beneficiari di borsa di studio, sono così determinati:

- a) prima fascia: ISEE sino a due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 2 del presente bando (euro 13.333,00 euro)

importo camera singola	euro 64,00
importo camera doppia	euro 50,00

b) seconda fascia: ISEE compreso fra i due terzi e la soglia di riferimento:

importo camera singola	euro 104,00
importo camera doppia	euro 76,00

Per gli studenti titolari di borsa di studio concessa da altri enti o istituzioni, di importo pari o superiore a quello in denaro della borsa di studio (al netto del solo servizio mensa) previsto dal presente bando per gli studenti fuori sede nella prima fascia ISEE, l'importo della retta mensile dovuto è pari a euro 116,00, indipendentemente dalla tipologia della camera assegnata.

La cauzione è pari a 150,00 euro e dovrà essere versata anche dai titolari di borsa di studio.

CAPO VI PERDITA DELLA TITOLARITÀ DEI BENEFICI

Art. 26 - Cause di decadenza e incompatibilità

La borsa di studio è incompatibile con altre forme di contributo di natura pecuniaria, fatta eccezione per i contributi alloggio o altri eventuali interventi aventi la medesima finalità. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.

La concessione dei benefici è subordinata alla dichiarazione dell'interessato dell'inesistenza di debiti nei confronti dell'Ente, dell'Amministrazione regionale e delle sue società controllate e partecipate, dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati¹³.

Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade in caso di rinuncia agli studi, ed in caso di trasferimento ad altra università, qualora quest'ultimo sia effettuato nel corso dello stesso anno accademico.

Lo studente che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'A.A. 2015/16, deve comunicare tempestivamente all'Ufficio Diritto allo Studio l'avvenuto conseguimento del titolo e, per la carenza del requisito dell'iscrizione per l'A.A. 2016/17, decade dai benefici ottenuti.

Agli studenti che risulteranno aver concluso la carriera universitaria entro il 30/11/2016 non sarà erogata la borsa di studio richiesta per l'A.A.2016/17 per la suddetta carriera.

In caso di decadenza dai benefici, lo studente deve effettuare la restituzione delle somme riscosse e dell'equivalente in denaro dei servizi fruiti.

La mancata restituzione della borsa di studio revocata o altre pendenze economiche nei confronti dell'ERSU costituisce causa di non ammissione ai benefici del presente bando.

Il diritto all'alloggio decade nei casi previsti dal Regolamento in vigore per le Case dello Studente.

Lo studente che non prende possesso del posto alloggio entro 5 giorni lavorativi dal termine delle assegnazioni, decade dal beneficio.

Lo studente che presenta domanda di posto alloggio e borsa di studio può rinunciare al servizio abitativo entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (19 settembre 2016). L'importo in denaro assegnato nelle graduatorie definitive ai titolari della borsa di studio e posto alloggio, già decurtato del valore del servizio abitativo, resterà comunque invariato in caso di rinuncia successiva a tale data, decadenza, o non fruizione dell'alloggio.

¹³ Art.14 L.R. n.5 dell'11/04/2016

Nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'Ente, valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, può disporre che lo stesso perda il diritto ad ottenere il beneficio per la durata del corso degli studi.

Il posto alloggio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa che non consenta di utilizzare il servizio secondo il Regolamento delle Case dello Studente.

Art.27 - Revoca della borsa di studio

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo e secondo livello i quali, entro il 30 novembre dell'anno 2017, non abbiano conseguito almeno 2 annualità o 20 crediti, previsti per il corso di studio al quale gli stessi sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Agli studenti con disabilità iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti, equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti entro il 31/12/2018; su richiesta motivata potrà essere concessa anche la restituzione rateale, per un massimo di 10 rate mensili.

In casi eccezionali debitamente documentati, l'E.R.S.U. potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca. A tal fine lo studente dovrà presentare apposita richiesta entro il 10 dicembre 2017.

Art. 28 - Trasferimenti di sede universitaria

Gli studenti che effettuano trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima della data del 26 agosto 2016, dovranno presentare la domanda di borsa di studio e posto alloggio all'Ente della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Cagliari ad altra Università dopo il 26 agosto 2016 lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'E.R.S.U. di Cagliari.

Gli studenti che invece provengono da altre Università trasferiti dopo il 26 agosto 2016 saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando solo se la documentazione, trasmessa dall'Ente di provenienza, perverrà all'E.R.S.U. di Cagliari prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riesame delle domande (19 settembre 2016).

CAPO VII

TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 29 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie, al conferimento di borse e posti alloggio.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

In attuazione del D.M. 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE", i dati dei beneficiari degli interventi per il diritto allo studio sono trasmessi telematicamente all'INPS per l'inserimento nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

La pubblicazione delle graduatorie sul sito dell'Ente avverrà nel rispetto delle linee guida adottate il 15 maggio 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maria Grazia Medda, Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari; tel. 070/20191.

Art. 30 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il trenta per cento degli idonei e beneficiari dei servizi.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Attraverso la banca dati informatizzata dell'INPS, l'E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all'attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio ¹⁴, secondo quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare ¹⁵.

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde

¹⁴ Art.71 del DPR 445/2000

¹⁵ Art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68

il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di legge¹⁶, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato¹⁷.

CAPO VIII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 31 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

CAPO IX

PUBBLICITÀ, FONTI NORMATIVE E RENDICONTAZIONE

Art. 32 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Art. 33 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucagliarionline.it.

Art. 34 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. 29 marzo 2012, n.68, dal DPCM del 9 aprile 2001, ed in attuazione delle direttive emanate dalla Regione Sardegna con deliberazioni n.15/49 del 28/05/2003 e n.39/4 del 30/06/2016, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

¹⁶ Art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010

¹⁷ Art. 10 D. Lgs. 68/2012

Art. 35 – Rendicontazione

Gli interventi, riguardanti l'attribuzione di Borse di studio ai soggetti beneficiari, erogate dall'E.R.S.U. di Cagliari, saranno rendicontati a valere sul PO FSE 2014-2020, come previsto dalla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.39/4 del 30/06/2016.

Cagliari, _____ 2016

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DIRITTO ALLO STUDIO E CULTURALE
F.to Dott.ssa Angela Maria Porcu

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE ON LINE

PER L'ACCESSO AI SERVIZI ERSU

Accedere al sito www.ersucagliarionline.it

Prima di iniziare la compilazione on line della domanda è necessario:

- **per gli studenti già registrati negli Anni Accademici precedenti:** inserire username e password (qualora questi dati siano stati smarriti, seguire la procedura sul sito per ottenere la riassegnazione, o contattare l'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari). Non è possibile effettuare una nuova registrazione.
- **per gli studenti non registrati:** essere in possesso di un indirizzo e-mail ed effettuare la registrazione. Conservare username e password per tutti gli accessi successivi.

Per la registrazione e la compilazione è necessario avere a disposizione i seguenti dati:

- anagrafici, residenza, eventuale domicilio (se diverso dalla residenza), recapito telefonico;
- codice fiscale;
- per gli studenti con disabilità: percentuale di disabilità certificata;
- per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: numero crediti o annualità validi conseguiti entro il 10 agosto 2016 e media ponderata dei voti degli esami;
- attestazione ISEE 2016 rilasciata da un CAF o dall'INPS. Dovranno essere indicati i seguenti dati ricavati dall'attestazione: numero di protocollo e data di rilascio, scala di equivalenza, ISEE e ISP (l'ISPE sarà calcolato automaticamente dal software). In prossimità della data di scadenza per la compilazione della domanda on line, gli studenti che non ancora ottenuto l'attestazione ISEE potranno indicare i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU): numero di protocollo e data di rilascio;
- attestazione relativa ad eventuali borse di studio percepite nell'anno 2014 inserite nel calcolo dell'ISEE (per i corsi di primo livello, solo se si concorre per anni di carriera successivi al secondo, per i corsi di secondo e terzo livello, anche se si concorre per il primo e secondo anno).

La procedura di compilazione ed invio della domanda può essere effettuata da qualsiasi computer collegato alla rete internet.

Inoltre è possibile usufruire di alcuni Internet Point a disposizione degli studenti:

- Cagliari - Sede ERSU, Corso V. Emanuele, 68
- Cagliari - Casa dello studente via Trentino

Per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso chiamare il numero verde 800568100.

Sottoscrizione e trasmissione della domanda

- Dopo la compilazione è necessario inviare la domanda completando la procedura on line con il comando "Invia domanda";
- Stampare, firmare e consegnare o spedire la domanda compilata on line, l'autocertificazione esami (se richiesta), unitamente alla copia dell'attestazione ISEE, con una delle seguenti modalità:
 - 1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
 - 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari (si precisa che non fa fede il timbro postale, ma la data di ricezione);
 - 3) per gli studenti titolari di casella di posta elettronica certificata, invio tramite la suddetta casella di posta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ersuca.dirittostudio@pcert.postecert.it.

Dopo l'invio della domanda online è possibile in qualsiasi momento consegnare o spedire la stampa della domanda firmata, se questa contiene i dati relativi all'ISEE. Qualora non siano stati inseriti i dati relativi all'ISEE, la stampa della domanda compilata on line recherà la dicitura "domanda incompleta", e potrà essere spedita o consegnata solo allegando l'attestazione ISEE 2016.

La domanda firmata deve pervenire entro le ore 13:00 del 19 settembre 2016 (decimo giorno dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie), pena l'esclusione dal concorso, unitamente all'attestazione ISEE, all'autocertificazione esami (solo per gli iscritti ad anni successivi al primo), ed alla eventuale ulteriore documentazione richiesta dal bando.

Le domande di solo accesso mensa devono essere sottoscritte pena la sospensione del beneficio.

Modalità e scadenze per la presentazione delle domande on line

Borsa di studio - posto alloggio	dall'11 luglio 2016 e sino alle ore 13:00 del 26 agosto 2016
Inserimento dati ISEE 2016 per coloro che hanno compilato on line la domanda di borsa di studio e/o posto alloggio inserendo solo i dati della ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica	dalla compilazione della domanda e fino alle ore 13:00 del 7 settembre 2016
domande di solo accesso mensa	non hanno scadenza e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno

- Inviare solo una domanda;
- lo studente non può correggere o modificare i dati della domanda inviata tramite la procedura on line;
- eventuali correzioni possono essere effettuate solo allo sportello Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele n.68, Cagliari, compilando un modulo di rettifica appositamente predisposto.